

STATUTO

LABORATORIO ARTE MUSICA E SPETTACOLO - COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MATERA MT VIA IV NOVEMBRE 19

Numero REA: MT - 48111

Codice fiscale: 00519370779

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-12-2024 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO SOCIALE		
TITOLO I		
DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA		
Art.1 (Costituzione e denominazione)		
E' costituita, ai sensi della Legge 381/91, con sede nel comune di Matera, la		
Società cooperativa sociale denominata "LABORATORIO ARTE MUSICA		
E SPETTACOLO - Cooperativa Sociale", in sigla "L.A.M.S. - Cooperativa		
Sociale".		
Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e		
dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili,		
le norme sulle società a responsabilità limitata.		
Per le obbligazioni sociali risponde solo la cooperativa con il suo		
patrimonio, ai sensi dell'art.2518 del codice civile.		
La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell’Organo amministrativo,		
sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.		
Art.2 (Durata)		
La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060		
(duemilasessanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.		
TITOLO II		
SCOPO – OGGETTO		
Art.3 (Scopo mutualistico)		
La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità		
senza fini di speculazione privata e si ispira a principi quali la mutualità, la		
solidarietà, la democrazia, l’impegno, l’equilibrio delle responsabilità		
rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un		

	equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche che sono alla base
	del movimento cooperativo ed in rapporto ad esso agisce.
	Alla luce dei principi che riguardano il rispetto, la dignità ed i bisogni della
	persona, si pone come obiettivo generale strategico di fondo, ai sensi
	dell'art.1 lett.a) della Legge n.381/1991, l'interesse generale della comunità,
	la promozione umana e l'inclusione sociale dei cittadini, attraverso la
	gestione di servizi a favore di persone bisognose di intervento sociale.
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali impiegando
	principalmente soci lavoratori, attuando l'autogestione dell'impresa e dando
	continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni
	economiche, sociali e professionali. A tal fine, la Cooperativa, in relazione
	alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci contratti di lavoro in
	forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma; in proposito, si
	applica la legge 142/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto
	riguarda i diritti del socio lavoratore ed il trattamento economico; in
	presenza di soci lavoratori subordinati, si applica anche la legge 30/2003,
	per cui dovrà adottarsi il regolamento interno da detta normativa previsto.
	Possono altresì essere impiegati soggetti volontari e nell'ambito dello
	svolgimento del servizio civile volontario, disciplinato dalla Legge 64/2001.
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo l'interesse dei soci e
	della collettività, deve cooperare attivamente e sussidiariamente con altri
	enti cooperativi e del Terzo Settore, su scala locale, nazionale ed
	internazionale.
	La Cooperativa può operare anche con terzi.
	Art.4 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita	
all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più	
oltre determinati, la Cooperativa può gestire stabilmente o	
temporaneamente, in proprio o per conto terzi, a favore di minori,	
adolescenti e giovani, anche in condizioni di disagio, nonché a favore di	
soggetti disabili, ogni genere di servizio culturale, di animazione e ricreativo	
ed educativo, e, in particolare, può:	
istituire e gestire scuole di ogni ordine e grado;	
istituire e gestire corsi universitari;	
organizzare corsi di formazione, qualificazione e perfezionamento;	
organizzare e gestire attività di contenuto culturale, con particolare	
riferimento ad attività musicali e concertistiche, attività nel settore della	
danza e della recitazione, attività cinematografiche e radio-televisive,	
spettacoli teatrali, mostre di ogni tipo, concorsi;	
organizzare attività ludiche e di tipo socio-ricreativo;	
organizzare ricerche e studi in ogni settore della cultura, nonché curarne la	
pubblicazione e la divulgazione in ogni forma consentita.	
La Cooperativa può, inoltre, ai sensi delle vigenti norme in materia di	
servizi educativi:	
- progettare e gestire, in proprio o in nome e per conto di Enti pubblici e	
privati, interventi, spazi e strutture di animazione orientate al tempo libero:	
centri di aggregazione sociale, laboratori, progetti-pilota, colonie, centri	
vacanza, biblioteche informatizzate e non, centri culturali, con particolare	
riferimento ai progetti ed alle azioni promosse dallo Stato, dalla Regione,	
dall'Unione Europea;	

	- progettare e realizzare, in proprio o per conto di Enti pubblici e privati,	
	programmi ed iniziative con prevalente interesse per la promozione sociale	
	e culturale dei soggetti svantaggiati; interventi educativo-formativi con	
	scuole, associazioni e gruppi giovanili; consulenze psico-pedagogiche;	
	- organizzare e gestire attività di informazione ed orientamento scolastico e	
	professionale;	
	- realizzare percorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale dei	
	soci, dei dipendenti e dei collaboratori della cooperativa.	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o	
	Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento	
	delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le	
	provviste disposte dalla U.E., dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o	
	organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento	
	dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai	
	regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con	
	apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art.5 (Soci ordinari)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito	
	dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci coloro che siano in grado di	
	contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei	
	seguenti requisiti:	

	- possesso della piena capacità di agire;	
	- soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possano partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali;	
	- soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della Legge 381/91.	
	Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.	
	In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini o partecipino a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.	
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.	
	Art.6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art.2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al	

	raggiungimento degli scopi sociali.
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt.2422 e 2545 bis del codice civile.
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art.10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art.11 del presente statuto:
	a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
	c) il mancato adeguamento agli standards produttivi.
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale

8 di 28

9 di 28

	Art.8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Art.9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art.10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	

	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere all'Autorità Giudiziaria.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Art.11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, sempre che si tratti di grave inadempimento ai sensi dell'art.1455 del codice	

	civile;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del valore della quota sottoscritta o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione, il socio può proporre opposizione all'Autorità Giudiziaria, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art.12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione dell'Autorità Giudiziaria.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.	

Art.13 (Liquidazione)	
I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale o rivalutate a norma del successivo art.18, comma 4, lett.c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art.2545-quinquies, comma 3 del codice civile; comprende inoltre eventuali dividendi maturati relativi al bilancio di esercizio in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto societario; non comprende la tassa di ammissione.	
Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
Art.14 (Morte del socio)	
In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente ridotte o rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.	
Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del	

14 di 28

	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.11, lettere b), c), d) ed e), oltre al	
	risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove	
	determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della	
	partecipazione calcolata come sopra.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione	
	mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove	
	previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.1243 del codice	
	civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il	
	pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il	
	recesso o la esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo, si manifesta	
	l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei	
	limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società	
	gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art.16 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1. dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote	
	ciascuna di valore non inferiore ad euro 25,00 (venticinque virgola zero	

	zero) e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
	b) dalla riserva legale ordinaria indivisibile, formata con le quote degli
	avanzi di gestione di cui all'art.18 e con il valore delle quote eventualmente
	non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai
	soci ai sensi del precedente art.8;
	d) da eventuali riserve straordinarie;
	e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge;
	f) da qualunque liberalità che pervenga alla cooperativa per essere impiegata
	nel raggiungimento degli scopi sociali.
	Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né
	all'atto dello scioglimento della Società.
	Art.17 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né
	essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli
	Amministratori.
	Il socio che intenda trasferire, anche in parte, la propria quota deve darne
	comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con
	riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art.7.
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere
	comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della
	richiesta.
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione
	e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti
	previsti per divenire socio.

	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.
	Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della
	comunicazione può proporre opposizione all'Autorità Giudiziaria.
	Art.18 (Bilancio di esercizio)
	L'esercizio sociale va dal giorno 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
	Alla fine di ogni esercizio sociale, l'Organo amministrativo provvede alla
	redazione del progetto di bilancio.
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per
	l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio
	sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il
	bilancio consolidato oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla
	struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella
	relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al
	bilancio.
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili
	annuali destinandoli:
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al limite minimo di
	legge;
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
	di cui all'art.11 della legge n.59/1992, nella misura prevista dalla legge
	medesima;
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle
	condizioni previsti dall'art.7 della Legge n.59/92;
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal
	codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.	
Art.19 (Ristorni)	
L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.	
L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante erogazione diretta.	
La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
TITOLO V	
ORGANI SOCIALI	
Art.20 (Organi)	
Sono organi della Società:	
a) l'Assemblea dei soci;	
b) il Consiglio di amministrazione;	
c) il Collegio dei sindaci, se nominato;	
d) l'organo di controllo contabile, se nominato.	
Art.21 (Assemblee)	
La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi, da parte del Consiglio di amministrazione nella sua collegialità, mediante lettera raccomandata A.R. o consegnata a mano ovvero mediante altro mezzo idoneo ad attestare	

19 di 28

	9) delibera scioglimento anticipato e la nomina dei liquidatori e i criteri di	
	svolgimento della liquidazione;	
	10) delibera su tutti gli oggetti riservati alla sua competenza dalla Legge e	
	dallo statuto.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art.18 del	
	presente statuto.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo	
	amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti	
	che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i	
	soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli	
	Amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e	
	comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui	
	quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli	
	Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi	
	predisposta.	
	Art.23 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al	
	voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque	
	sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei casi previsti	
	dai numeri 6, 7 e 8 del precedente articolo, per i quali è necessario il voto	

	favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto; per	
	deliberare lo scioglimento anticipato e la nomina dei liquidatori e i criteri di	
	svolgimento della liquidazione, occorre il voto favorevole dei 2/3 (due terzi)	
	dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Art.24 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano,	
	salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art.25 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro	
	dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei	
	versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare	
	della sua partecipazione.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente	
	all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega	
	scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto e che non sia	
	Amministratore o dipendente come disposto nell'art.2372 del codice civile.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di un socio se la compagine sociale	
	si compone di un numero di soci inferiore o uguale a nove, mentre non può	
	rappresentare più di due soci nel caso la compagine superi i nove soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea	
	anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il	
	secondo che collaborano all'impresa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	

	Art.26 (Presidenza dell'Assemblea e verbalizzazione)	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione	
	e, in sua assenza, dal Vice Presidente, e, in assenza anche di questi, dalla	
	persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del	
	segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal	
	presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data	
	dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti;	
	deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve	
	consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o	
	dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le	
	loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.	
	Art.27 (Organo amministrativo)	
	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.	
	Il Consiglio di Amministrazione sarà composto da un numero di Consiglieri	
	non superiore a cinque ed il loro numero sarà determinato di volta in volta	
	prima dell'elezione.	
	La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra	
	i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori	
	persone giuridiche.	
	La durata dell'Organo amministrativo, se l'assemblea non dispone	
	stabilendo durata specifica, si intende fissata fino a revoca o dimissioni, nei	
	limiti di legge; gli amministratori sono sempre rieleggibili.	

	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.
	Art.28 (Compiti degli Amministratori)
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.
	Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.
	Ogni 180 (centottanta) giorni, gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.
	Art.29 (Convocazioni e deliberazioni)
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda dalla maggioranza degli Amministratori.
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera (anche contro ricevuta a mani), fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga	
la maggioranza degli Amministratori in carica.	
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; a parità di voti,	
prevale il voto del Presidente.	
Art.30 (Integrazione del Consiglio)	
In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri	
provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 del codice civile.	
Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica	
devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei	
mancanti.	
In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea	
deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il	
quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In	
caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è	
tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
Art.31 (Compensi agli Amministratori)	
Spetta all'Assemblea determinare gli eventuali compensi dovuti agli	
Amministratori ed ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al	
Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso	
dovuto agli Amministratori con particolari incarichi, tenendo conto dei	
particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.	
Art.32 (Rappresentanza)	
Il Presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della	
Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
Il Presidente dell'Organo amministrativo è autorizzato a riscuotere, da	

	pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a
	qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui
	attribuiti spettano al Vice presidente.
	Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà
	conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri
	Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative
	vigenti al riguardo.
	Art.33 (Collegio sindacale e organo di controllo contabile)
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque
	nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti
	dall'Assemblea.
	Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data
	dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo
	esercizio della carica.
	Essi sono rieleggibili.
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto
	della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi
	integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito
	presso il Ministero della Giustizia.
	Nel caso in cui non ricorrano gli obblighi di nomina del Collegio Sindacale,
	il controllo contabile sulla società, quando obbligatorio per legge, è

	esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis comma primo del codice civile.	
	TITOLO VI	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art.34 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più	
	Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art.35 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante	
	dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed	
	eventualmente rivalutato;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,	
	di cui all'art.11 della Legge n.59/92.	
	TITOLO VII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art.36 (Regolamenti)	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni,	
	richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente o altri che	
	riterrà opportuni, per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa.	
	In tutti i casi, i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione	
	dell'assemblea con le maggioranze previste dall'art.23.	
	Art.37 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di	
	devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili	
	annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	

27 di 28

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso registro delle imprese.

Imposta di bollo esente ai sensi dell'art.3 D.L. 24 gennaio 2012 n.1.